

#### QUESITO N.5

Nei requisiti vengono richiesti due contratti di importo di €. 113.000,00 l'uno durata annuale , noi abbiamo solo un contratto annuale di importo di €. 144.000,00 ente privato durata dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e dal 01/01/2017 al 31/12/2017 attualmente ancora in essere

Con questo requisito possiamo partecipare alla gara in oggetto

#### RIPOSTA N.5

No, in quanto l'art.15 del CSA, richiamato nel disciplinare di gara, al punto C) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA prevede che *“dall'elenco, pena l'esclusione, si deve evincere l'effettuazione di almeno due servizi analoghi a quello oggetto della gara (servizio di pulizia) per un importo annuo almeno pari a € 113.000,00. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere posseduto per intero da almeno uno dei componenti il raggruppamento o consorzio;*

Si richiama inoltre l'art.89 del D.Lgs n.50/2016, sempre previsto nel disciplinare e nel CSA, disciplinante per tale requisito il ricorso all'avvalimento.

#### QUESITO N.6

In merito ai requisiti di capacità tecnica di cui alla lettera C), sub art. 15 – Requisiti di partecipazione, alle pagg. 17 e 18 del CSA, si chiede conferma che, nel caso di partecipazione da parte di Consorzi di cooperative di cui alla lettera b), comma 2), art. 45 del D.Lgs 50/2016 quale lo scrivente, il possesso dei certificati di qualità aziendale UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001, nonché l'adozione di un Sistema Organizzativo in base al D.Lgs 231/01, debba essere computato in capo al Consorzio stesso.

#### RISPOSTA N.6

Sì, i requisiti di capacità tecnica di cui alla lettera C), art. 15 del CSA devono essere posseduti dal Consorzio.

Si richiama inoltre il citato art.87 del D.Lgs. n. 50/2016 per la disciplina delle suddette certificazioni e il successivo art.89, sempre previsto nel disciplinare e nel CSA, disciplinante per tale requisito il ricorso all'avvalimento.

#### QUESITO N.7

Con riferimento alla procedura in oggetto, si formulano le seguenti richieste di chiarimenti:

1. Si chiede, relativamente al requisito di capacità economico finanziaria previsto all'art. 15 lett. b) n. 4) del CSA (*“Dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati”*), se è sufficiente che le dichiarazioni prodotte attestino l'idoneità economica e finanziaria dell'impresa ai fini di assunzione dell'appalto in questione, senza riportare la concessione o l'impegno a concedere, in caso di aggiudicazione, una linea di credito dedicata all'assolvimento delle obbligazioni pecuniarie determinate dal presente appalto. La richiesta discende dal fatto che la nostra impresa, come comprovabile dai bilanci di esercizio degli ultimi anni, oltre a non avere alcun indebitamento con il sistema bancario,

dispone di risorse liquide ampiamente sufficienti a garantire la propria operatività (fatturato annuo di ca. OMISSIS volte il valore a base d'asta della presente gara) e non ha, pertanto, alcuna esigenza di chiedere linee di credito al sistema bancario essendo finanziariamente indipendente;

2. Relativamente al requisito previsto dall'art. 15 del CSA: "possesso delle misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minor disturbo possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS)", e in conformità a quanto stabilito dall'art.87 del D.Lgs 50/2016 " 1. ....Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste. 2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purchè gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile." Si chiede conferma che esso possa essere dimostrato attraverso il sistema di certificazione ambientale ISO 14001, peraltro già richiesto come ulteriore requisito di partecipazione.

Si fa infatti notare che pochissime aziende del settore possiedono un sistema certificato secondo la norma EMAS, che comporta tempistiche e processi particolarmente lunghi al fine dell'ottenimento della certificazione e che, pertanto, tale condizione restringerebbe in maniera abnorme ed ingiustificata il novero dei potenziali soggetti partecipanti alla gara, anche in considerazione dell'importo limitato dell'appalto che non giustificerebbe una selezione particolarmente rigorosa.

#### RISPOSTA N.7

1) L'articolo 15 del CSA, richiamato nel disciplinare di gara, relativamente ai REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA prevede: "Dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 che attestino l'idoneità economica e finanziaria dell'impresa ai fini di assunzione dell'appalto in questione e **la concessione o l'impegno a concedere, in caso di aggiudicazione, all'impresa partecipante di una linea di credito dedicata all'assolvimento delle obbligazioni pecuniarie determinate dal presente appalto.** In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, le dichiarazioni bancarie devono essere possedute e presentate da ciascun operatore economico facente parte dello stesso.

In ogni caso si richiama l'art.86, comma 4, del D.Lgs n.50/2016 che prevede: "Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante" e l'art. 89 del D.Lgs n.50/2016, sempre previsto nel disciplinare e nel CSA, disciplinante per tale requisito il ricorso all'avvalimento.

2) Per quanto riguarda il chiarimento n.2, si richiama la risposta al quesito n.2 pubblicato sul profilo del committente il 23/02/2018.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Claudia Tarascio



Publicato sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29 del D.lgs  
50/2016 in data 05/03/2018

